

DELIBERAZIONE 16 FEBBRAIO 2021

54/2021/R/EEL

APPROVAZIONE DELLE PROPRIETÀ ADDIZIONALI PER LA REGOLAZIONE PRIMARIA DI FREQUENZA PER L'AREA SINCRONA CONTINENTAL EUROPE AI SENSI DELL'ARTICOLO 154 DEL REGOLAMENTO (UE) 2017/1485

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1146^a riunione del 16 febbraio 2021

VISTI:

- la Direttiva 2019/944/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019;
- il Regolamento (UE) 2019/942 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019 (di seguito: Regolamento 2019/942), che istituisce un'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (di seguito: ACER);
- il Regolamento (UE) 2019/943 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019 (di seguito: Regolamento 2019/943);
- il Regolamento (UE) 2016/631 della Commissione del 14 aprile 2016 (di seguito: Regolamento *RfG*);
- il Regolamento (UE) 2017/1485 della Commissione, del 2 agosto 2017 (di seguito: Regolamento *SO GL*);
- il regolamento (UE) 2017/2195 della Commissione, del 23 novembre 2017 (di seguito: regolamento *balancing*);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e successive modifiche e integrazioni;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004 (di seguito: DPCM 11 maggio 2004);
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 13 settembre 2018, 450/2018/R/eel (di seguito: deliberazione 450/2018/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 2 aprile 2019, 120/2019/R/eel (di seguito: deliberazione 120/2019/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 16 aprile 2019, 156/2019/R/eel (di seguito: deliberazione 156/2019/R/eel);
- la decisione ACER 28-2020 del 19 novembre 2020 (di seguito: decisione 28-2020);
- il codice di trasmissione, dispacciamento, sviluppo e sicurezza della rete di cui all'articolo 1, comma 4, del DPCM 11 maggio 2004 (di seguito: Codice di Rete);

- il documento “*All CE TSOs’ proposal for additional properties for FCR in accordance with Article 154(2) of the Commission Regulation (EU) 2017/1485 of 2 August 2017 establishing a guideline on electricity transmission system operation*” del 28 gennaio 2019 (di seguito: proposta proprietà addizionali FCR CE SA);
- la comunicazione della società Terna S.p.A. (di seguito anche: Terna) del 10 giugno 2019, prot. Autorità 15562 dell’11 giugno 2019 (di seguito: comunicazione 10 giugno 2019);
- la comunicazione del referente delle autorità di regolazione dell’area sincrona *Continental Europe* al convenor del gruppo RG CE di ENTSO-E del 26 novembre 2019 (di seguito: comunicazione 26 novembre 2019);
- la comunicazione di Terna del 20 dicembre 2019, prot. Autorità 35104 del 23 dicembre 2019 (di seguito: comunicazione 20 dicembre 2019);
- la comunicazione del chair dell’*All Regulatory Authorities Working Group* alla Commissione Europea del 19 marzo 2020 (di seguito: comunicazione 19 marzo 2020);
- la comunicazione della Commissione Europea al chair dell’*All Regulatory Authorities Working Group* del 21 aprile 2020 (di seguito: comunicazione 21 aprile 2020);
- la comunicazione del referente delle autorità di regolazione dell’area sincrona *Continental Europe* ai referenti dei TSO per la medesima regione e a ENTSO-E del 28 dicembre 2020 (di seguito: comunicazione per *hearing phase*);
- la comunicazione del convenor del gruppo RG CE di ENTSO-E al referente delle autorità di regolazione dell’area sincrona *Continental Europe* del 13 gennaio 2021 (di seguito: comunicazione esito *hearing phase*);
- la comunicazione del 22 gennaio 2021, prot. Autorità 3055 del 22 gennaio 2021, inviata dall’Autorità per conto di tutte le autorità di regolazione dell’area sincrona *Continental Europe* (di seguito: comunicazione area sincrona *Continental Europe*).

CONSIDERATO CHE:

- ai sensi dell’articolo 118 del Regolamento SO GL, i TSO di ciascuna area sincrona devono redigere un *synchronous area operational agreement* (di seguito: SAOA) recante le metodologie per il coordinamento della regolazione di frequenza potenza all’interno dell’area sincrona stessa;
- alcune delle metodologie incluse nel SAOA devono essere sottoposte all’approvazione delle competenti autorità di regolazione; in particolare ai sensi del combinato disposto degli articoli 118(1) e 6(3), lettera d), del Regolamento SO GL per l’area sincrona *Continental Europe* cui appartiene l’Italia l’approvazione è prevista per le proposte inerenti a:
 - a) i parametri nominali inerenti alla qualità della frequenza nell’area sincrona;
 - b) i criteri di dimensionamento della *frequency containment reserve* (di seguito FCR), equivalente alla riserva primaria di frequenza come definita dal Codice di rete;
 - c) i requisiti addizionali per l’erogazione della FCR;

- d) i criteri per la definizione dei limiti per lo scambio e la condivisione con le aree sincrone adiacenti della *frequency restoration reserve* (di seguito, FRR) di tipo automatico, equivalente alla riserva secondaria come definita dal Codice di rete, e di tipo manuale, assimilabile alla riserva pronta come definita dal Codice di rete;
- e) i criteri per la definizione dei limiti per lo scambio e la condivisione con le aree sincrone adiacenti della *replacement reserve* (di seguito, RR) assimilabile alla riserva terziaria rotante come definita dal Codice di rete;
- le proposte di cui alle lettere b), d) e e) (di seguito: proposte obbligatorie SAOA) sono a carattere obbligatorio e devono essere inviate alle competenti autorità di regolazione entro il 14 settembre 2018 (12 mesi dall'entrata in vigore del Regolamento SO GL);
- le proposte di cui alle lettere a) e c) sono a carattere volontario; in particolare:
 - per quanto riguarda i parametri inerenti alla qualità della frequenza, la proposta è dovuta solamente qualora i TSO dell'area sincrona *Continental Europe* intendano modificare i parametri standard definiti nell'allegato III al Regolamento SO GL;
 - per quanto riguarda le proprietà aggiuntive per la FCR, la proposta è inviata nel momento in cui i TSO ritengono opportuno definire tali proprietà a complemento di quelle obbligatorie già previste dal Regolamento SO GL;
- l'articolo 6(7) del Regolamento SO GL prevede che le Autorità di regolazione adottino le decisioni concernenti i termini e le condizioni o le metodologie presentati entro sei mesi dal ricevimento degli stessi o, se del caso, dal ricevimento da parte dell'ultima autorità di regolazione interessata;
- l'articolo 6(8) del Regolamento SO GL prevede che, qualora le Autorità di regolazione non siano state in grado di pervenire ad un accordo entro i termini di cui all'articolo 6(7), entro sei mesi ACER adotta una decisione relativa alle proposte di termini e condizioni o metodologie presentate, conformemente all'articolo 6(10) del Regolamento 2019/942;
- l'articolo 5(6) del Regolamento 2019/942 prevede che le autorità di regolazione rivedano i termini e le condizioni o le metodologie prima di approvarle, consultando opportunamente ENTSO-E; a tal proposito con la comunicazione 19 marzo 2020 le autorità di regolazione europee, riunite nell'*All Regulatory Authorities Working Group* hanno richiesto chiarimenti alla Commissione Europea in merito all'applicabilità di questo articolo ai processi di decisione regionale; la Commissione Europea ha risposto con la comunicazione 21 aprile 2020 chiarendo come le autorità di regolazione nazionale siano i responsabili dell'adozione dei termini e condizioni e metodologie e come sia, pertanto, loro compito provvedere alla revisione delle stesse laddove necessario;
- l'articolo 7(4) del Regolamento SO GL prevede che i TSO o le autorità di regolazione abbiano la possibilità di richiedere emendamenti ai termini e condizioni o metodologie precedentemente approvate; in tale caso le nuove versioni devono essere nuovamente approvate secondo il medesimo processo descritto nei punti precedenti.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- nel mese di agosto 2018 i TSO dell'area sincrona *Continental Europe* hanno finalizzato le proposte obbligatorie SAOA e hanno chiarito che non intendevano avvalersi della facoltà di modificare i parametri standard per la qualità della frequenza di cui all'allegato III al Regolamento SO GL; le proposte obbligatorie sono state approvate dalle competenti autorità di regolazione il 31 marzo 2019; l'Autorità ha ratificato tale decisione con la deliberazione 156/2019/R/eel;
- le proposte obbligatorie sono confluite nel SAOA previsto per l'area sincrona *Continental Europe*, a sua volta inserito nel più ampio *synchronous area framework agreement* (di seguito: SAFA) che disciplina anche i rapporti con i paesi terzi dell'Unione Europea facenti parte dell'area sincrona;
- unitamente alle proposte obbligatorie SAOA, i TSO dell'area sincrona *Continental Europe* avevano predisposto anche una proposta per le proprietà aggiuntive per la FCR; il documento, inizialmente posto in consultazione ai sensi dell'articolo 11 del Regolamento SO GL insieme alle proposte obbligatorie SAOA, non è stato poi ufficialmente inviato alle competenti autorità di regolazione unitamente a queste ultime, in quanto ha richiesto ulteriori approfondimenti;
- i TSO dell'area sincrona *Continental Europe* hanno finalizzato la proposta proprietà aggiuntive FCR CE SA a gennaio 2019; Terna ha inviato la proposta all'Autorità con la comunicazione 10 giugno 2019;
- con la comunicazione 26 novembre 2019, le autorità di regolazione dell'area sincrona *Continental Europe* hanno chiarito come l'invio della proposta proprietà aggiuntive FCR CE SA fosse avvenuto in contraddizione con le previsioni del Regolamento SO GL; la proposta configura, infatti, un emendamento al SAOA ai sensi dell'articolo 7(4) del Regolamento SO GL e come tale deve essere inviata successivamente all'approvazione delle proposte obbligatorie SAOA da parte delle competenti autorità di regolazione; le autorità di regolazione hanno pertanto richiesto ai TSO di inviare nuovamente la proposta specificando che la stessa dovesse essere intesa come emendamento al SAOA;
- i TSO hanno ottemperato alla richiesta delle autorità di regolazione; Terna ha provveduto al nuovo invio con la comunicazione 20 dicembre 2019 che precisa lo status della proposta per le proprietà aggiuntive FCR CE SA come emendamento al SAOA relativo alla regione;
- la proposta proprietà aggiuntive FCR CE SA prevede per tutte le unità e i gruppi abilitati alla fornitura della FCR:
 - un ritardo massimo di 2 secondi per l'attivazione della FCR con variazione almeno lineare; in caso in cui non sia possibile rispettare questi requisiti, è necessario fornire al TSO competente opportune giustificazioni tecniche;
 - l'operatività garantita entro l'intervallo 47.5 Hz – 51.5 Hz;
 - per le unità *standalone* l'attivazione indotta da misure di frequenza rilevate in locale presso l'unità stessa;
 - per i gruppi l'attivazione governata o da misure in locale o da un regolatore centralizzato;

- l'obbligo per i gruppi con regolatore centralizzato di dotarsi di misure di frequenza in locale previste per l'utilizzo come *fallback* in caso di separazioni dell'area sincrona in più sezioni o in caso di anomalie nel regolatore centralizzato; dette misure possono essere meno accurate rispetto a quanto sarebbe necessario se fossero utilizzate per l'attivazione della FCR;
- un periodo di 4 anni entro i cui i gruppi che erogano la FCR devono adeguarsi ai requisiti di *fallback* di cui al punto precedente; nel mentre l'erogazione di FCR da parte di gruppi non adeguati è sottoposta alle seguenti limitazioni: ciascun regolatore centralizzato non può controllare più di 30 MW (1% dell'incidente rilevante dell'area sincrona pari a 3000 MW) e in ciascun *LFC block* (l'Italia costituisce un blocco unico ai sensi della deliberazione 450/2018/R/eel) i regolatori centralizzati nel loro complesso non possono controllare più di 75 MW (metà della quota massima del 5% dell'incidente rilevante concessa per ciascuna unità dall'articolo 156(6) del Regolamento SO GL);
- in aggiunta la proposta proprietà addizionali FCR CE SA disciplina alcuni requisiti addizionali specifici per le unità con limiti di disponibilità di energia (*Limited Energy Reservoir* – di seguito: LER); a tal proposito i TSO hanno provveduto ad aggiornare la definizione delle LER che era stata inizialmente proposta nell'ambito dei criteri per l'analisi costi e benefici per l'individuazione del *minimum activation period* cui le LER stesse devono conformarsi in caso di funzionamento del sistema in stato di allerta (di seguito: CBA LER), approvata dalle autorità di regolazione l'1 marzo 2019; in particolare:
 - nella CBA LER, erano considerate LER tutte le unità per le quali una completa attivazione della FCR contrattualizzata dal TSO possa determinare l'esaurimento o la saturazione dell'energia disponibile, tenendo altresì conto dell'effettivo livello di partenza della stessa e di eventuali sistemi di *Active Energy Reservoir Management* per la gestione intelligente del sistema di accumulo;
 - nella proposta proprietà addizionali FCR CE SA, sono considerate LER tutte le unità per le quali una completa attivazione della FCR per un periodo di 2 ore possa potenzialmente portare all'esaurimento o alla saturazione dell'energia disponibile, tenendo conto del livello medio della stessa; non sono considerati gli effetti dei sistemi di *Active Energy Reservoir Management*;
- per le LER, la proposta proprietà addizionali FCR CE SA richiede:
 - l'implementazione di un sistema di *Active Energy Reservoir Management* con limite massimo di 0,8 del rapporto fra la potenza qualificata ai fini dell'erogazione della FCR e la potenza di targa dell'unità; è possibile derogare da questo rapporto massimo in caso in cui siano individuati soluzioni alternative con effetto equivalente;
 - al fine di preservare l'inerzia del sistema, in caso di connessione tramite inverter, il mantenimento durante lo stato di allerta del sistema di una risposta alle oscillazioni *short-term* anche in caso di esaurimento o saturazione dell'energia disponibile (di seguito: *Reserve Mode*);
- fatta salva la deroga dei 4 anni per l'adeguamento dei gruppi alle misure locali di frequenza come *fallback*, le altre proprietà addizionali devono essere rispettate da

- tutte le unità e i gruppi che intendano erogare la FCR; l'obbligo decorre decorsi due anni dall'approvazione da parte delle competenti autorità di regolazione;
- la data di ricevimento della proposta proprietà addizionali FCR CE SA come emendamento al SAOA per l'area sincrona *Continental Europe* da parte dell'ultima Autorità di regolazione interessata, ai sensi dell'articolo 6(7) del Regolamento SO GL, è il 24 aprile 2020; di conseguenza le autorità di regolazione della regione erano tenute ad adottare una decisione entro il 24 ottobre 2020; su richiesta delle autorità di regolazione detto termine è stato prorogato da ACER al 24 gennaio 2021 con la decisione 28-2020;
 - la proposta proprietà addizionali FCR CE SA è stata discussa dalle autorità di regolazione nell'ambito di un gruppo di lavoro appositamente costituito; il documento è stato analizzato con i TSO della regione e si è concordato di approvarlo apportando alcune modifiche, come consentito dall'articolo 5(6) del Regolamento 2019/942; segnatamente le modifiche erano finalizzate a:
 - razionalizzare e migliorare la leggibilità della metodologia, inserendo alcune definizioni che risultavano mancanti;
 - ribadire le responsabilità di ciascun TSO in merito alla verifica del rispetto dei requisiti per l'erogazione della FCR da parte delle unità e dei gruppi connessi alla propria rete e in merito alla esecuzione delle attività di monitoraggio ex-post;
 - dare mandato a ciascun TSO di verificare le giustificazioni tecniche addotte con riferimento al ritardo massimo di 2 secondi e alle variazioni almeno lineari e di decidere di conseguenza in merito alla qualifica per l'erogazione della FCR; si tratta di una previsione già inclusa nell'articolo 155 del Regolamento SO GL, ma inclusa anche fra le proprietà addizionali per spirito di chiarezza;
 - prevedere l'implementazione obbligatoria del *Reserve Mode* solo per le LER che richiedono per la prima volta la qualifica all'erogazione della FCR e che siano tecnicamente in grado di attivarlo; l'estensione alle LER già qualificate può essere disposta in esito ad una analisi costi benefici in coerenza con quanto già previsto per l'estensione dei requisiti di cui al Regolamento *RfG*;
 - descrivere i criteri standard per l'attivazione del *Reserve Mode*, autorizzando ciascun TSO a definire criteri diversi su base nazionale;
 - consentire ai gruppi con regolatore centralizzato di dotarsi di soluzioni di *fallback* alternative alle misure locali in frequenza purché con effetto equivalente;
 - le modifiche sopracitate sono state consultate a livello nazionale dalle autorità di regolazione di Belgio, Danimarca e Germania, in coerenza con quanto previsto dai rispettivi ordinamenti nazionali; in esito a tale consultazione sono stati ulteriormente chiariti gli scopi del *Reserve Mode* e delle soluzioni di *fallback* per i gruppi ed è stato inserito un riferimento esplicito ai codici di rete adottati a livello nazionale da ciascun TSO;
 - sono altresì pervenute osservazioni che esulavano dagli scopi della proposta proprietà addizionali FCR CE SA; le autorità di regolazione le hanno scartate, ma hanno comunque ritenuto opportuno fornire le proprie valutazioni in merito nel *position paper* predisposto in accompagnamento alla decisione delle autorità stesse;

- in coerenza con quanto previsto dall'articolo 5(6) del Regolamento 2019/942, con la comunicazione per *hearing phase* il documento finale è stato inviato ai TSO dell'area sincrona *Continental Europe*, in quanto TSO direttamente coinvolti nella regione, e, in copia per informazione, anche a ENTSO-E;
- con la comunicazione esito *hearing phase* il convenor del gruppo RG CE di ENTSO-E ha confermato il parere positivo dei TSO dell'area sincrona *Continental Europe* alle modifiche apportate;
- il 21 gennaio 2021 tramite votazione elettronica, il gruppo di lavoro delle autorità di regolazione dell'area sincrona *Continental Europe* all'unanimità ha approvato la proposta proprietà addizionali FCR CE SA, come risultante dalle modifiche di cui ai punti precedenti;
- l'esito della decisione è stato comunicato ai TSO interessati, ad ACER e alla Commissione Europea con la comunicazione area sincrona *Continental Europe*, inviata dall'Autorità per conto di tutte le autorità di regolazione della regione;
- la decisione assunta nell'ambito del gruppo di lavoro delle autorità di regolazione dell'area sincrona *Continental Europe* ha conseguentemente escluso il ricorso in materia ad una decisione da parte di ACER, ai sensi dell'articolo 6(10) del Regolamento 2019/942.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- entro 12 mesi dalla ratifica dell'approvazione della CBA LER da parte dell'ultima autorità di regolazione coinvolta, i TSO dell'area sincrona *Continental Europe* devono svolgere l'analisi costi benefici e formulare una proposta per il *minimum activation period* da sottoporre per l'approvazione alle competenti autorità di regolazione;
- a valle dell'approvazione tramite votazione elettronica avvenuta l'1 marzo 2019, l'Autorità ha ratificato l'approvazione della CBA LER con la deliberazione 120/2019/R/eel; l'ultima autorità di regolazione ha ratificato la CBA LER solamente il 7 ottobre 2020, di conseguenza la proposta per il *minimum activation period* di cui al punto precedente è dovuta entro il 7 ottobre 2021;
- i TSO dell'area sincrona *Continental Europe* hanno comunque già completato l'analisi costi benefici pubblicandone i relativi risultati in un report preliminare posto in consultazione pubblica da ENTSO-E a febbraio 2020;
- la CBA LER prevede la valutazione di diversi scenari di penetrazione delle LER, indipendentemente dalla presenza effettiva di tali unità nel sistema elettrico: la definizione delle LER è tenuta in considerazione solamente ai fini della stima dei costi di erogazione della FCR da parte delle differenti tipologie di unità;
- in sede di approvazione della proposta proprietà addizionali FCR CE SA, le autorità di regolazione dell'area sincrona *Continental Europe* hanno ritenuto opportuno raccomandare ai TSO della regione di analizzare i risultati dell'analisi costi benefici di cui alla CBA LER sulla base della nuova definizione delle LER contenuta nella proposta stessa.

RITENUTO CHE:

- nel definire i requisiti per l'erogazione della FCR sia opportuno perseguire il mantenimento della sicurezza dell'esercizio consentendo l'utilizzo di tecnologie o soluzioni di carattere innovativo;
- la proposta proprietà addizionali FCR CE SA inizialmente inviata dai TSO dell'area sincrona *Continental Europe*, basandosi solamente su soluzioni tecniche di consolidato utilizzo, quali, ad esempio, l'utilizzo di misure di frequenza in locale, come soluzione di *fallback* per i gruppi con regolatore centralizzato, non consentiva soluzioni di carattere innovativo che debbano essere invece ammesse;
- in generale, al fine di assicurare l'omogeneità dell'erogazione del servizio in tutta l'area sincrona, i requisiti per l'erogazione della FCR debbano essere estesi a tutte le unità e i gruppi qualificati per questo servizio, indipendentemente che essi siano o meno classificati come nuovi o esistenti ai sensi del Regolamento *RfG*; questa generale applicazione è altresì coerente con lo spirito del Regolamento SO GL che disciplina i principi applicabili a tutti i *Significant Grid Users*;
- i requisiti per l'erogazione della FCR debbano comunque essere distinti fra LER e non LER, in coerenza con i diversi requisiti previsti per queste unità dall'articolo 156 del Regolamento SO GL;
- la definizione delle LER debba risultare il più aderente possibile alla realtà effettiva; a tal proposito il riferimento incluso nella CBA LER al livello effettivo di energia disponibile, agli effetti dell'*Active Energy Reservoir Management* e alla potenza contrattualizzata descriva efficacemente la realtà e consenta di classificare come LER solamente le unità che nel periodo considerato, date le condizioni iniziali, potrebbero andare incontro a saturazione o esaurimento della propria energia;
- la definizione di LER contenuta nella CBA LER risulti, tuttavia, di difficile applicazione e non consenta di addivenire ad una classificazione ex-ante delle unità utile ai fini del processo di qualifica delle stesse all'erogazione della FCR; sia pertanto opportuno adottare una definizione più generale basata su livelli di energia disponibile e periodi di erogazione della FCR basati sulle prestazioni medie di ciascuna tecnologia e non sui livelli effettivi in tempo reale, al fine di poter addivenire ad una classificazione a priori delle unità;
- la definizione di LER contenuta nella proposta proprietà addizionali FCR CE SA risponda ai requisiti di cui al punto precedente e consenta una efficace classificazione ex-ante delle unità; essa debba essere utilizzata d'ora in poi per tutte le attività e valutazioni inerenti questo tipo di attività;
- l'attivazione del *Reserve Mode* da parte delle LER sia di fondamentale importanza per preservare l'inerzia del sistema; considerati, tuttavia, la difficoltà legata all'introduzione di tale funzionalità sulle unità esistenti e il fatto che gli studi condotti dai TSO dell'area sincrona *Continental Europe* ai sensi dell'articolo 39(3)(a) del Regolamento SO GL non hanno ravvisato l'opportunità di definire una inerzia minima per la regione, si possa in una prima fase limitare il *Reserve Mode* solamente alle LER che si qualificano per la prima volta per l'erogazione della FCR;

- in caso di revisione diretta di termini e condizioni e metodologie di carattere regionale, quali quelle riferite all'area sincrona *Continental Europe*, i requisiti per la consultazione preventiva di ENTSO-E previsti dal Regolamento 2019/942 debbano essere intesi come consultazione preventiva almeno dei TSO coinvolti nella regione stessa;
- il processo condotto dalle autorità di regolazione dell'area sincrona *Continental Europe*, nel coinvolgere sia ENTSO-E sia esplicitamente i TSO della regione abbia, pertanto, assolto a quanto previsto dal punto precedente;
- sia pertanto opportuno procedere all'approvazione della nuova versione della proposta proprietà addizionali FCR CE SA come risultante dalle modifiche approvate dalle autorità di regolazione, conformemente al risultato della votazione espressa il 21 gennaio 2021 di cui alla comunicazione area sincrona *Continental Europe*;
- sia altresì condivisibile la raccomandazione delle autorità di regolazione dell'area sincrona *Continental Europe* ai TSO della regione di utilizzare la nuova definizione delle LER anche per le valutazioni inerenti all'individuazione del *minimum activation period*;
- sia opportuno pubblicare il *position paper* predisposto in accompagnamento alla decisione delle autorità di regolazione dell'area sincrona *Continental Europe* in merito alla proposta proprietà addizionali FCR CE SA al fine di informare gli operatori in merito alle valutazioni condotte dalle autorità stesse con riferimento alle osservazioni pervenute nell'ambito delle consultazioni tenutesi a livello nazionale in Belgio, Danimarca e Germania in coerenza con il locale ordinamento;
- sia infine opportuno dare mandato a Terna di incorporare le proprietà addizionali per la FCR nell'ambito del Codice di Rete al fine di riunire tutti i requisiti tecnici necessari per l'erogazione dei servizi ancillari

DELIBERA

1. di approvare la proposta proprietà addizionali FCR CE SA, come risultante dalle modifiche apportate dalle autorità di regolazione dell'area sincrona *Continental Europe* e allegata al presente provvedimento (Allegato A);
2. di pubblicare il *position paper* predisposto dalle autorità di regolazione dell'area sincrona *Continental Europe* unitamente alla decisione sulla proposta proprietà addizionali FCR CE SA e allegato al presente provvedimento (Allegato B);
3. di richiedere a Terna, in qualità di titolare della concessione per il servizio di trasmissione e dispacciamento, di pubblicare, sul proprio sito internet, la proposta proprietà addizionali FCR CE SA;
4. di confermare la raccomandazione concordata dalle autorità di regolazione dell'area sincrona *Continental Europe* in sede di approvazione della proposta proprietà addizionali FCR CE SA, in merito all'utilizzo della nuova definizione delle LER come riportato in premessa;

5. di dare mandato a Terna di incorporare le proprietà aggiuntive della FCR all'interno del Codice di Rete;
6. di trasmettere copia del presente provvedimento a Terna S.p.A., al Ministero dello Sviluppo Economico e a ACER;
7. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

16 febbraio 2021

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini